

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo in lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva sui Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute in detti Final Terms e nel Prospetto di Base (come di seguito definito).

## Final Terms



---

### BARCLAYS BANK PLC

*(società a responsabilità limitata costituita in Inghilterra e nel Galles)*

### BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

*(società a responsabilità limitata costituita nelle Isole Cayman)*

*PROGRAMMA GLOBALE DI TITOLI STRUTTURATI*

---

Per l'emissione di Valori Mobiliari

---

#### BARCLAYS BANK PLC

fino a EUR43.000.000 S&P BRIC 40 Index Linked Notes con scadenza al 30 giugno 2015 (le  
"Obbligazioni")

Serie GSN24949

Ai sensi del Programma Globale di Titoli Strutturati

Il Periodo d'Offerta decorrerà dal 5 maggio 2010 compreso fino al 25 giugno 2010 compreso

---

Prezzo d'emissione: 100% del valore nominale

---

Il presente documento costituisce i *final terms* (i "Final Terms") delle Obbligazioni ivi descritte ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC ed è redatto in riferimento al Programma Globale di Titoli Strutturati istituito da Barclays Bank PLC (la **Banca**) e da Barclays Capital (Cayman) Limited ("**BCCL**"). Esso integra e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base datato 5 agosto 2009 e successive modificazioni e integrazioni, il quale costituisce un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (il **Prospetto di Base**). Informazioni complete sull'Emittente e sull'offerta sono solo disponibili sulla base della combinazione di questi *Final Terms* e del Prospetto di Base. Il Prospetto di Base è a disposizione per essere esaminato durante il normale orario di lavoro presso la sede legale dell'Emittente e presso l'ufficio specificato dell'Agente Incaricato dell'Emissione e del Pagamento che attualmente si trova a Londra; si possono ottenere copie di questo documento da quest'ultimo ufficio. Le parole e le espressioni definite nel Prospetto di Base, ma non in questo documento, mantengono lo stesso significato ove utilizzate in questo documento.

L'Emittente si assume la responsabilità per quanto concerne le informazioni contenute nei presenti *Final Terms*. Per quanto è a conoscenza dell'Emittente e lo stesso ritiene vero (avendo adottato tutta la cura necessaria affinché sia così) le informazioni contenute in questi *Final Terms* corrispondono ai fatti e non

---

---

contengono alcunché che possa verosimilmente influire sulla portata di tali informazioni.

Gli investitori dovrebbero fare riferimento alla sezione "*Risk Factors*" del Prospetto di Base per l'esame di alcuni aspetti di cui tener conto quando si decide di investire nelle Obbligazioni.

---

**Barclays Capital**

*Final Terms* del 5 maggio 2010

La distribuzione di questo documento e l'offerta delle Obbligazioni in alcune giurisdizioni possono essere limitate ai sensi di legge. La Banca esige dai soggetti che entrano in possesso di questi *Final Terms* di assumere informazioni in proprio e di attenersi a tali limitazioni. I dettagli relativi alle restrizioni di vendita esistenti nelle varie giurisdizioni sono illustrati nella sezione "*Purchase and Sale*" del Prospetto di Base. In particolare, le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'*US Securities Act* del 1933, e successive modifiche, e sono soggetti ai requisiti di legge fiscali vigenti negli Stati Uniti. La compravendita delle Obbligazioni non è stata approvata dalla *Commodity Futures Trading Commission* in base all'*US Commodity Exchange Act* del 1936 e successive modifiche. Salvo alcune eccezioni, le Obbligazioni non potranno mai essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o a *US Persons*, né alcuna *US Person* potrà mai negoziare o mantenere una posizione nelle Obbligazioni.

**MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. si impegna a presentare domanda per l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Sistema di Negoziazione denominato "De@IDone Trading" ("DDT"), gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. la quale agisce in qualità di "negoziatore unico", in conformità con le disposizioni degli artt. 21 e 51 del Regolamento CONSOB n. 16191/1999 e degli artt. 77/bis e ss. Del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche.**

#### **Index Disclaimer**

##### *Index Disclaimer:*

Le Obbligazioni non sono sponsorizzate, approvate, vendute o promosse da Standard & Poor's, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. ("S&P®"). S&P® non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai titolari delle Obbligazioni o al pubblico in relazione alla opportunità di investire in valori mobiliari in generale o nelle Obbligazioni in particolare oppure riguardo alla capacità dell'Indice S&P BRIC 40 Index di riprodurre l'andamento generale del mercato azionario. Il solo rapporto di questi soggetti con l'Emittente consiste nell'avere dato in licenza alcuni marchi registrati, nomi commerciali e marchi di servizio dell'indice S&P BRIC 40 Index, i quali sono determinati, composti e calcolati da S&P® indipendentemente dall'Emittente o dalle Obbligazioni stesse. S&P® non ha alcun obbligo di prendere in considerazione i bisogni dell'Emittente oppure dei titolari delle Obbligazioni nel determinare, comporre o calcolare l'indice S&P BRIC 40 Index. S&P® non è responsabile di né ha partecipato alla determinazione dei prezzi e dell'ammontare delle Obbligazioni, né della tempistica relativa all'emissione o alla vendita delle Obbligazioni ovvero nel determinare o calcolare l'equazione con cui le Obbligazioni devono essere convertite in denaro liquido. S&P® non ha alcuna obbligazione o responsabilità in merito all'amministrazione, commercializzazione o negoziazione delle Obbligazioni.

S&P® NON GARANTISCE L'ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELLO S&P BRIC 40 INDEX O DI QUALSIASI DATO IN ESSO INCLUSO, E NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI NELLO STESSO. S&P® NON RILASCIAMO GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, SUI RISULTATI CHE DOVRANNO ESSERE OTTENUTI DALL'EMITTENTE, DAI PROPRIETARI DELLE OBBLIGAZIONI OVVERO DA QUALSIASI ALTRO SOGGETTO O ENTITÀ DALL'UTILIZZO DEL'INDICE S&P BRIC 40 INDEX O DEI DATI IVI CONTENUTI. S&P® NON RILASCIAMO GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, E NEGA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE O IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO O USO DELL'INDICE S&P BRIC 40 INDEX O DI QUALSIASI DATO INCLUSO NELLO STESSO. SENZA LIMITARE NULLA DI QUANTO PRECEDE, S&P® NON SARÀ ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE DEL MANCATO PROFITTO, DI

DANNI SPECIALI, PUNITIVI, DIRETTI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI (COMPRESO IL MANCATO PROFITTO), ANCHE SE FOSSE STATO INFORMATO DELL'EVENTUALITÀ CHE TALI DANNI SI POTESSERO VERIFICARE.

**Parte A**  
**Termini e Condizioni delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni saranno soggette ai seguenti termini e condizioni, che completano, modificano e/o emendano i termini e le Condizioni di Base e/o eventuali Allegati Rilevanti contenuti nel Prospetto di Base del 5 agosto 2009.

**Parti**

Emittente:	Barclays Bank PLC
Garante:	N/A
Gestore/i:	Barclays Bank PLC
Agente per la Determinazione:	Barclays Capital Securities Limited
Agente per l'Emissione e il pagamento:	The Bank of New York Mellon
Gestore della Stabilizzazione:	N/A
Curatore del Registro:	N/A
Agente per il Trasferimento:	N/A
Agente per lo Scambio:	N/A
Ulteriori Agenti:	N/A

**LE OBBLIGAZIONI NON SONO STATE E NON SARANNO REGISTRATE AI SENSI DELL'US SECURITIES ACT DEL 1933, E SUCCESSIVE MODIFICHE (IL "SECURITIES ACT") E CONSISTONO IN OBBLIGAZIONI AL PORTATORE CHE SONO SOGGETTE AI REQUISITI DELLA LEGISLAZIONE FISCALE DEGLI STATI UNITI. SALVO ALCUNE ECCEZIONI, LE OBBLIGAZIONI NON POSSONO ESSERE OFFERTE NE' VENDUTE NEGLI STATI UNITI OPPURE A, O PER CONTO DI, O A BENEFICIO DI US PERSONS (COME DEFINITE NELLA REGULATION S DEL SECURITIES ACT (LA "REGULATION S")). I PRESENTI FINAL TERMS SONO STATI PREDISPOSTI DALL'EMITTENTE CON LO SCOPO DI ESSERE UTILIZZATI IN OCCASIONE DELL'OFFERTA E DELLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI A NON-US PERSONS AI SENSI DELLA REGULATION S E AI FINI DELLA EVENTUALE QUOTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI NELLA BORSA RILEVANTE, COME DICHIARATO IN QUESTO DOCUMENTO. PER LA DESCRIZIONE DI QUESTE E DI ULTERIORI RESTRIZIONI ALL'OFFERTA E ALLA VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI E ALLA DISTRIBUZIONE DEI PRESENTI FINAL TERMS E DEL PROSPETTO DI BASE SI RINVIA ALLA SEZIONE "PURCHASE AND SALE" DEL PROSPETTO DI BASE.**

**QUALSIASI UNITED STATES PERSON CHE SIA IN POSSESSO DI QUESTA OBBLIGAZIONE SARÀ SOGGETTO ALLE RESTRIZIONI STABILITE DALLA NORMATIVA FISCALE DEGLI STATI UNITI SUI REDDITI, COMPRESSE LE RESTRIZIONI PREVISTE DALLE SEZIONI 165(j) E 1287(a) DELL'INTERNAL REVENUE CODE DEL 1986, E SUCCESSIVE MODIFICHE.**

**Disposizioni relative alle Obbligazioni**

1	Denominazione:	Fino a EUR 43.000.000 S&P BRIC 40 Index
---	----------------	-----------------------------------------

		Linked Notes con scadenza al 30 giugno 2015
2	(i) Serie:	GSN24949
	(ii) Tranche:	1
3	Valuta:	Euro ("EUR")
4	Obbligazioni:	Applicabile
	(i) Valore Nominale Totale alla data d'Emissione:	Up to EUR 43,000,000
	(ii) Taglio Specificato:	EUR 1,000
5	Certificati:	N/A
6	Forma:	
	(i) Globale/Definitiva/Non certificata e dematerializzata:	Obbligazioni Globali al Portatore: Obbligazione Globale Provvisoria, scambiabile con un'Obbligazione Globale Permanente
	(ii) Forma/Modello NGN:	N/A
	(iii) Forma/Modello CGN:	Applicabile
7	Data di Negoziazione:	28 giugno 2010
8	Data di Emissione:	30 giugno 2010
9	Prezzo d'Emissione:	100 per cento dell'Ammontare Nominale Totale
10	Borsa/e Rilevante/i:	N/A
11	I seguenti Allegati Rilevanti si applicheranno alle Obbligazioni ( <i>specificare ogni Allegato Rilevante applicabile</i> ):	Allegato <i>Equity Linked</i> del Prospetto di Base Allegato relativo al Regime Fiscale accluso ai presenti <i>Final Terms</i>

**Disposizioni relative agli eventuali interessi da pagare sulle Obbligazioni**

12	Interessi:	Applicabile
13	Importo di calcolo per Obbligazione alla Data di Emissione:	EUR 1.000
14	Ammontare degli Interessi:	Come definito della Condizione 24 delle Condizioni di Base
15	Base degli Interessi:	In relazione al primo e al secondo Periodo di Calcolo degli Interessi, il Tasso di Interesse sarà un Tasso Fisso.  In relazione a ogni Periodo di Calcolo degli Interessi successivo, il Tasso di Interessi sarà un tasso Variabile oppure zero a seconda di se si sia verificata o meno la <i>Barrier Condition</i>

		alla relativa Data di Valutazione (come descritto più avanti)
16	Tasso/Tassi di Interesse:	Applicabile
	(i) Tasso Fisso:	In relazione al primo e al secondo Periodo di Calcolo degli Interessi 2,75 per cento (lordo) l'anno. Per maggior chiarezza si precisa che l'Ammontare degli Interessi sarà calcolato come segue: Ammontare del Calcolo x 2,75% x Frazione di Conteggio dei Giorni
	(ii) Tasso Variabile:	In relazione al terzo Periodo di Calcolo degli Interessi e ad ogni Periodo di Calcolo degli Interessi successivo, le Obbligazioni saranno fruttifere di un Tasso di Interessi (lordo) annuo pari all'EURIBOR a 6 mesi più il Margine determinato solo se si verifica la <i>Barrier Condition</i> alla Data di Valutazione immediatamente precedente la Data della Fine del Periodo degli Interessi in relazione a tale Periodo di Calcolo degli Interessi. Ove: “ <i>Barrier Condition</i> ” significa che, se a qualsiasi Data di Valutazione (i) il Livello dell'Indice è superiore o pari al 105 per cento del Livello Iniziale dell'Indice, una <i>Barrier Condition</i> si considera verificata a tale Data di Valutazione “ <i>Livello Iniziale dell'Indice</i> ” significa il livello dell'Indice alla <i>Strike Date</i> “ <i>Livello dell'Indice</i> ” significa il livello dell'Indice all'Ora di Valutazione in ogni Giorno di Negoziazione Previsto “ <i>Strike Date</i> ” significa il 30 giugno 2010
	(iii) Tasso Variabile:	N/A
	(a) Interessi Maturati nel caso in cui di verifichi un Evento di Credito:	N/A
	(b) Proroga del Pagamento dell'Interesse ( <i>Extension Interest</i> ):	N/A

	(iv) Zero Coupon:	N/A
17	Determinazione dello Screen Rate:	Applicabile
	(i) Tasso di Riferimento:	EURIBOR a 6 mesi
	(ii) Screen Page Rilevante:	Reuters Screen EURIBOR01
18	Determinazione ISDA:	N/A
19	Margine:	1,00% l'anno
20	Tasso di Interesse Minimo/Massimo:	N/A
	(i) Tasso Minimo d'Interesse	N/A
	(ii) Tasso Massimo d'Interesse	N/A
21	Data di Decorrenza degli Interessi:	N/A
22	Data di Determinazione degli Interessi:	La data che cade due Giorni Lavorativi TARGET antecedenti il primo giorno del relativo Periodo di Calcolo degli Interessi
23	Periodi di Calcolo degli Interessi:	Ogni Periodo di Calcolo degli Interessi descritto nell'Appendice allegata ai presenti <i>Final Terms</i>
	(i) Date di Fine del Periodo di Interesse:	Ogni data di Pagamento degli Interessi Prevista, senza alcuna rettifica in conformità con la Convenzione del Giorno Lavorativo
	(ii) Metodo di calcolo degli interessi per Periodi di Calcolo degli Interessi brevi o lunghi:	N/A
24	Date di Pagamento degli Interessi:	Ogni Data di Pagamento degli Interessi secondo quanto descritto nell'Appendice allegata ai presenti <i>Final Terms</i> soggetta a rettifica in conformità con la Convenzione del Giorno Lavorativo
25	Frazione del Conteggio dei Giorni:	Actual/Actual (ISMA), non rettificata
26	Disposizioni relative ai rimedi ( <i>fall back</i> ), disposizioni relative all'arrotondamento, al denominatore e altre norme relative al metodo di calcolo degli interessi, se diverse da quelle indicate nelle Condizioni di Base:	N/A

#### **Disposizioni relative al Rimborso**

27	Data di Rimborso:	30 giugno 2015
28	Metodo di Liquidazione:	Liquidazione per contanti
29	Valuta di liquidazione:	EUR
30	Ammontare di Calcolo per Titolo alla Data di	EUR1.000

	Emissione:	
31	Condizioni relative ai Titoli Liquidati per Contanti:	
	(i) Ammontare Finale della Liquidazione per Contanti:	EUR1.000 per l'Ammontare di Calcolo per Titolo
	(ii) Ammontare del Rimborso Anticipato per Contanti:	Come definito dalla Condizione 24 delle Condizioni di Base
	(iii) Data di Rimborso Anticipato per Contanti:	Come definito dalla Condizione 24 delle Condizioni di Base
	(iv) Prezzo di Liquidazione per Contanti in caso di Turbativa:	N/A
32	Condizioni relative ai Titoli con Consegna Fisica:	
	(i) Diritto al Rimborso Fisico Finale :	N/A
	(ii) Data del Rimborso Fisico Finale:	N/A
	(iii) Data/e di Consegna Fisica:	N/A
	(iv) Sostituzione del Diritto/ <i>Entitlement Substitution</i> :	N/A
33	Evento di <i>Nominal Call</i> :	N/A
34	Opzione d'Acquisto/Call Option:	N/A
35	Opzione di Vendita/Put Option:	N/A
36	Evento di Rimborso Anticipato Specificato:	N/A
37	Requisiti Minimi e Massimi del Rimborso:	
	(i) Ammontare Massimo Giornaliero:	N/A
	(ii) Numero Minimo/Ammontare Nominale Minimo:	N/A
	(iii) Numero Massimo Giornaliero/Ammontare Giornaliero Massimo:	N/A
38	Data/e di Valutazione:	Ogni data descritta nell'Appendice allegata
39	Ora di Valutazione:	Secondo quanto indicato nella Condizione 24 delle Condizioni di Base
40	Data/e di <i>Averaging</i> :	N/A
41	Ulteriori Eventi di Turbativa in aggiunta a quelli indicati nella Condizione 24 delle Condizioni di Base e a qualsiasi Allegato Rilevante applicabile:	
	(i) Altro Evento di Turbativa Addizionale:	N/A
	(ii) Turbativa della Copertura nella	N/A

	Giurisdizione Interessata:	
	(iii) Incremento del Costo della Copertura nella Giurisdizione Interessata:	N/A
	(iv) Giurisdizione Interessata:	N/A
42	Titoli legati ad Azioni:	N/A
43	Titoli legati a Indici ( <i>solo per gli Indici su Azioni</i> ):	Applicabile
	(i) Indice/Indici (ognuno un “Attivo di Riferimento/Reference Asset”):	L'indice S&P BRIC 40 (l' “Indice ”), calcolato e sponsorizzato da Standard and Poor's (Codice Bloomberg: SBE <Index>)
	(ii) Borsa[e]:	Indice correlato a Borse diverse
	(iii) Borsa[e] correlata[e]:	Tutte le Borse
	(iv) Tasso di Cambio:	N/A
	(v) Ponderazione per ogni Attivo di Riferimento/ Reference Asset compreso nel Paniere di Attivi di Riferimento/Basket of Reference Assets:	N/A
	(vi) Livello dell'Indice di ogni Attivo di Riferimento/ Reference Asset:	N/A
	(vii) Averaging:	N/A
	(a) Date di Averaging:	N/A
	(b) Conseguenza di una Data di Averaging che sia un Giorno di Turbativa:	N/A
	(viii) Ulteriore Evento di Turbativa in relazione ai Titoli Legati a Indici/ <i>Index Linked Securities</i> :	N/A
	(ix) Evento di Turbativa FX:	N/A
	(a) Valuta Specificata:	N/A
	(b) Giurisdizione Specificata:	N/A
	(x) Altre Rettifiche:	N/A
44	Titoli Legati all'Inflazione:	N/A
45	Titoli Legati a Fondi:	N/A
46	Titoli Legati a Cambi Valutari/ FX Linked Securities:	N/A
47	Titoli Legati al Credito:	N/A

- |    |                                                    |     |
|----|----------------------------------------------------|-----|
| 48 | Titoli Legati a Commodity:                         | N/A |
| 49 | Ulteriori termini e condizioni relativi ai Titoli: | N/A |

**Disposizioni relative alla Liquidazione**

- |    |                                                                                                                              |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 50 | Ammontare Minimo della Liquidazione:                                                                                         | N/A |
| 51 | Liquidazione relativa ai Titoli Nominativi APK, ai Titoli Nominativi Svedesi, ai Titoli Nominativi VPS o ai Titoli Spagnoli: | N/A |
| 52 | Disposizioni aggiuntive relative a Imposte e Spese di Liquidazione:                                                          | N/A |

**Definizioni**

- |    |                                                    |                                                            |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 53 | Giorno Lavorativo:                                 | Come definito nella Condizione 24 delle Condizioni di Base |
| 54 | Business Centre(s)/Centro/i d'Affari Aggiuntivo/i: | N/A                                                        |

**Limitazioni alla vendita e disposizioni relative alla certificazione**

- |    |                                                                |                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 55 | Restrizioni che riguardano la vendita fuori degli Stati Uniti: | Come descritto nel Prospetto di Base e inoltre: |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Repubblica Italiana

Ferme restando le condizioni dell'offerta al pubblico indicate nella Parte B qui di seguito:

Nella misura in cui i Titoli non siano stati registrati e fino a quando il collocamento dei Titoli non sarà registrato ai sensi della legislazione italiana sui valori mobiliari non potrà essere offerto, venduto o consegnato alcun Titolo, né potranno essere distribuite copie del Prospetto di Base (compresi i presenti *Final Terms*), dei supplementi al Prospetto di Base o di qualunque altro documento connesso ai Titoli nella Repubblica Italiana, tranne che:

(i) ad investitori qualificati, secondo la definizione dell'articolo 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche (il "Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria") e in base alle disposizioni attuative della CONSOB e successive

modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della Direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003;

(ii) in altre circostanze non soggette alle norme sulla sollecitazione del pubblico risparmio di cui all'articolo 100 del Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria e all'articolo 33, paragrafo primo, del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche (il Regolamento n. 11971).

Qualsiasi offerta, vendita o consegna dei Titoli o distribuzione di copie del Prospetto di Base, dei supplementi al Prospetto di Base o di qualsiasi altro documento correlato ai Titoli nella Repubblica Italiana ai sensi dei precedenti commi (i) e (ii) deve essere:

(a) realizzata da una società d'investimento, un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzati a svolgere le suddette attività nella Repubblica Italiana in conformità con il Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria, con il Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (e successive modifiche) e con il Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche (il "**Testo Unico Bancario**"); e

(b) ottemperare all'articolo 129 del Testo Unico Bancario, e successive modifiche, e alle norme attuative della Banca d'Italia, e successive modifiche di volta in volta apportate, in virtù delle quali la Banca d'Italia può richiedere informazioni sull'emissione o sull'offerta di valori mobiliari nella Repubblica Italiana; e

(c) ottemperare ad ogni altra legge e normativa vigente applicabile o requisiti imposti dalla CONSOB o da altra autorità

		italiana.
56	Esenzione TEFRA applicabile:	TEFRA D
<b>Disposizioni Generali</b>		
57	Convenzione del Giorno Lavorativo:	Giorno successivo
58	Sistema/i di Gestione Centralizzata Rilevante/i:	Euroclear / Clearstream, Luxembourg
59	Se la gestione è fatta da un pool di banche, indicare nomi [e indirizzi] dei Gestori [e gli impegni di sottoscrizione]:	N/A
60	Dettagli relativi ai Titoli Parzialmente Liberati:	N/A
61	Relativi codici dei titoli:	ISIN: XS0502638942 Codice Comune: 050263894
62	Modifiche al <i>Master Subscription Agreement</i> e/o al <i>Master Agency Agreement</i> :	N/A
63	Condizioni e/o modifiche aggiuntive rispetto alle Condizioni dei Titoli:	N/A

## Parte B Altre Informazioni

### 1 QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE

- |      |                                                                             |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (i)  | Quotazione                                                                  | Non applicabile |
| (ii) | Ammissione alla contrattazione:                                             | N/A             |
| (ii) | Stima delle spese complessive correlate all'ammissione alla contrattazione: | N/A             |

### 2 RATINGS

Ratings: I Titoli non hanno ricevuto singolarmente un rating.

### 3 NOTIFICA

La *Financial Services Authority* del Regno Unito ha fornito in data 5 agosto 2009 alle autorità competenti in Italia (CONSOB), un certificato di approvazione in cui si attesta che il Prospetto di Base è stato redatto in conformità con la Direttiva Prospetti.

### 4 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Ad eccezione di quanto illustrato nella sezione "Sottoscrizione e Vendita", per quanto risulta all'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'offerta dei Titoli ha interessi rilevanti nell'offerta.

### 5 MOTIVI DELL'OFFERTA, STIMA DEI RICAVI NETTI E DELLE SPESE TOTALI

- |       |                           |                         |
|-------|---------------------------|-------------------------|
| (i)   | Motivi dell'offerta:      | Finanziamento in genere |
| (ii)  | Stima dei ricavi netti:   | Fino a EUR43.000.000    |
| (iii) | Stima delle spese totali: | N/A                     |

### 6 SOLO PER I TITOLI A TASSO FISSO - RENDIMENTO

Indicazione del rendimento: N/A

### 7 SOLO PER I TITOLI A TASSO VARIABILE – TASSI DI INTERESSE STORICI

N/A

### 8 PERFORMANCE DELL'ATTIVO/I DI RIFERIMENTO O ALTRA VARIABILE, SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI E ALTRE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVO/I DI RIFERIMENTO E/O ALTRO SOTTOSTANTE

In tutti i suddetti scenari abbiamo ipotizzato uno Strike dell'Indice pari a 2400.

### Scenario Negativo

Rendimento Annuo Lordo dello 0,557% (equivalente allo 0,486% netto).

Data di Pagamento	6m Euribor	S&P Bric 40	Tasso Annuo Cedola
30-Dic-10			2,750%
30-Giu-11			2,750%
30-Dic-11	1,000%	2300	0,000%
30-Giu-12	0,900%	2200	0,000%
30-Dic-12	0,800%	2100	0,000%
30-Giu-13	0,700%	2000	0,000%
30-Dic-13	0,600%	1900	0,000%
30-Giu-14	0,500%	1800	0,000%
30-Dic-14	0,400%	1700	0,000%
30-Giu-15	0,100%	1600	0,000%
<b>Rendimento Annuo Lordo</b>			<b>0,557%</b>
<b>Rendimento Annuo Netto</b>			<b>0,486%</b>

### Scenario Intermedio

Rendimento Annuo Lordo del 2,712%% (equivalente al 2,369%netto).

Data di Pagamento	6m Euribor	S&P Bric 40	Tasso Annuo Cedola
30-Dic-10			2,750%
30-Giu-11			2,750%
30-Dic-11	1,711%	2600	2,711%
30-Giu-12	2,091%	2800	3,091%
30-Dic-12	2,433%	2650	3,433%
30-Giu-13	2,746%	2550	3,746%
30-Dic-13	3,006%	2700	4,006%
30-Giu-14	3,253%	2600	4,253%
30-Dic-14	3,476%	2500	0,000%
30-Giu-15	3,675%	2400	0,000%
<b>Rendimento Annuo Lordo</b>			<b>2,712%</b>
<b>Rendimento Annuo Netto</b>			<b>2,369%</b>

### Scenario Positivo

Rendimento Annuo Lordo del 4,373% (equivalente al 3,828% netto).

Data di Pagamento	6m Euribor	S&P Bric 40	Tasso Annuo Cedola
30-Dic-10			2,750%
30-Giu-11			2,750%
30-Dic-11	2,711%	2600	3,711%
30-Giu-12	3,091%	2800	4,091%
30-Dic-12	3,433%	2650	4,433%
30-Giu-13	3,746%	2550	4,746%
30-Dic-13	4,006%	2700	5,006%
30-Giu-14	4,253%	2900	5,253%
30-Dic-14	4,476%	3000	5,476%
30-Giu-15	4,675%	3300	5,675%
<b>Rendimento Annuo Lordo</b>			<b>4,373%</b>
<b>Rendimento Annuo Netto</b>			<b>3,828%</b>

**9 PERFORMANCE DEL TASSO O DEI TASSI DI CAMBIO E SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO**

N/A

**10 INFORMAZIONI OPERATIVE**

Eventuale sistema o eventuali sistemi di gestione centralizzata diversi da Euroclear Bank S.A./N.V. e da Clearstream Banking Société Anonyme (con i rispettivi indirizzi) e relativo numero o numeri di identificazione:

N/A

Consegna:

Consegna gratuita

Nome e indirizzo di ulteriori ed eventuali Agenti per il Pagamento [dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento di APK / dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento Svedese / dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento di VPS / dell'Agente per l'Emissione e il Pagamento dei Titoli Spagnoli]:

N/A

Destinati ad essere detenuti in maniera da permetterne l'idoneità all'Eurosistema:

No

**11 INFORMAZIONI SULL'OFFERTA**

Prezzo dell'Offerta:

Prezzo d'Emissione: 100,00%

**A. Valore della componente derivata:**

La componente derivata delle Obbligazioni è rappresentata dall'acquisto da parte del titolare di una *Strip di Calls Digitali sull'Indice*. Il suo valore, alla data del 26 aprile 2010, calcolato in base alla simulazione Montecarlo, è pari al 7,80%.

**B. Valore della componente obbligazionaria:**

La componente obbligazionaria di ogni obbligazione è rappresentata da un'obbligazione che all'atto del rimborso

paga il 100% e paga una cedola fissa annua del 2,75% per il primo anno. Il valore della componente obbligazionaria, alla data del 26 aprile 2010 è pari al 89,40%.

Sulla base della Commissioni di Gestione e delle Commissioni di Vendita dell'emissione che saranno pagate dall'Emittente, rispettivamente al Responsabile del Collocamento e, tramite quest'ultimo, ai Collocatori, della componente derivata implicita e della componente obbligazionaria, il Prezzo d'Emissione dovrebbe essere diviso come segue:

Valore della componente obbligazionaria	89,40%
Valore della componente derivata implicita	7,80%
Commissioni di Vendita	2,24%
Commissioni di Gestione	0,56%
Prezzo d'Emissione	100,00%

#### Periodo di Offerta e Collocatore

Italia: Il periodo d'Offerta in Italia decorrerà dal 5 maggio 2010 compreso e durerà fino al 25 giugno 2010 compreso.

Le Obbligazioni collocate tramite offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, saranno offerte dal 5 maggio 2010 (compreso) fino al 18 giugno 2010 (compreso).

Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico in Italia, attraverso i seguenti istituti (ognuno qui di seguito singolarmente denominato "Collocatore" e congiuntamente i "Collocatori"):

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA  
Banca Antonveneta S.p.A.

Né il Responsabile del Collocamento né i Collocatori assumono alcun impegno di sottoscrizione in relazione all'Offerta.

L'offerta delle Obbligazioni in Italia può essere effettuata attraverso il Consorzio di Collocamento (**“Consorzio di Collocamento”**), e ciascun Collocatore in relazione al quale MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., con sede legale a Via Leone Pancaldo, 4, Firenze, che fa parte del gruppo bancario Montepaschi agirà da Responsabile del Collocamento (il **“Responsabile del Collocamento”**) ai sensi della normativa vigente in Italia in merito all'Offerta, oltre che ai sensi dell'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti in Italia durante il periodo intercorrente tra il 5 maggio 2010 compreso fino al 25 giugno 2010 compreso, durante l'orario di lavoro in cui le banche sono aperte al pubblico in generale a Milano. Le Obbligazioni saranno collocate in Italia dal Collocatore e non sono stati assunti impegni da parte di terzi di garantire la sottoscrizione delle Obbligazioni.

Un potenziale Obbligazionista sottoscriverà le Obbligazioni in conformità con gli accordi esistenti tra il Distributore e i propri clienti in relazione alla sottoscrizione di valori mobiliari in genere. Gli Obbligazionisti non saranno tenuti a stipulare accordi contrattuali direttamente con Barclays Bank PLC in relazione alla sottoscrizione delle Obbligazioni.

Condizioni alle quali è subordinata l'offerta:

Le offerte delle Obbligazioni presentate prima della Data di Emissione sono subordinate alla rispettiva emissione. Le Obbligazioni saranno assegnate in base alla disponibilità facendo riferimento all'ordine di ricezione delle richieste degli

investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di revocare, previo accordo con il Responsabile del Collocamento, l'offerta delle Obbligazioni in qualunque momento prima della fine del Periodo di Offerta. Per maggior chiarezza si precisa che, qualora il potenziale investitore abbia presentato la richiesta e l'Emittente eserciti il suddetto diritto, detto potenziale investitore non avrà diritto a sottoscrivere o altrimenti acquisire le Obbligazioni, e qualunque richiesta sarà automaticamente annullata e il denaro versato per l'acquisto sarà restituito al richiedente.

Informazioni sull'ammontare minimo e/o massimo della richiesta:	N/A
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di restituzione delle somme in eccesso pagate dai richiedenti:	N/A
Informazioni sul metodo e sui limiti di tempo per il pagamento a saldo e la consegna delle Obbligazioni:	Le Obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione a fronte del pagamento all'Emittente da parte del Collocatore Italiano dei fondi netti di sottoscrizione. I singoli sottoscrittori saranno informati dal Collocatore Italiano in merito alle modalità di regolamento delle Obbligazioni nel momento in cui essi presentano la domanda di sottoscrizione.
Modalità secondo le quali e data in cui saranno resi pubblici i risultati dell'offerta:	Il Responsabile del Collocamento metterà a disposizione del pubblico i risultati dell'Offerta sul proprio sito web <a href="http://www.mpscapitalservices.it">www.mpscapitalservices.it</a> , ai sensi dell'art. 13 co. 2 del Regolamento 11971/1999
Procedura per l'esercizio di eventuale diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:	N/A
Categorie di potenziali investitori ai quali sono offerte le Obbligazioni e se una o più <i>tranche</i> sono state riservate a determinati	Le offerte possono essere fatte dal Collocatore Italiano a qualunque soggetto. Eventuali offerte in altri paesi

paesi: dello Spazio Economico Europeo (EEA) saranno fatte dal Collocatore Italiano soltanto in base all'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti recepita in tali paesi.

Procedura di notifica ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione di se le contrattazioni possono iniziare prima dell'effettuazione della notifica: I singoli investitori saranno informati dal relativo Collocatore Italiano in merito alle Obbligazioni loro assegnate nel momento in cui presentano la rispettiva richiesta. Non potranno aver luogo contrattazioni relative alle Obbligazioni prima della Data di Emissione.

Ammontare delle spese e delle imposte addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente: N/A

Nome/i e indirizzo/i, per quanto risulta all'Emittente, dei collocatori nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta: I Collocatori sopra indicati ai seguenti indirizzi:

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA  
Piazza Salimbeni, 3  
53100 Siena  
Italia

Banca Antonveneta S.p.A.  
Piazzetta Turati 2  
35131 Padova  
Italia

## ALLEGATO

### REGIME FISCALE

*Le affermazioni relative alla tassazione fatte nel presente documento si basano sulla normativa vigente in Italia alla data dei presenti Final Terms e sono soggette ai cambiamenti di legge che interverranno dopo tale data, e tali cambiamenti possono avere anche valore retroattivo. La seguente nota sintetica non pretende di essere una descrizione esauriente di tutte le considerazioni di tenore fiscale, che possono essere pertinenti nell'adottare una decisione di sottoscrivere, acquistare, essere proprietari di o alienare le obbligazioni, né pretende di trattare le conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di investitori, alcuni dei quali (come gli intermediari di valori mobiliari o commodities) possono essere soggetti a norme speciali. I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente tutte le conseguenze di natura tributaria derivanti dalla sottoscrizione, dal possesso delle Obbligazioni.*

#### *Trattamento fiscale delle Obbligazioni*

Il D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, e successive modifiche (il **Decreto n. 239**), disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso), derivanti dalle obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni emessi *inter alia* da emittenti non residenti in Italia.

Se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate (a meno che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto *infra*, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, interessi, premi o altri redditi correlati alle Obbligazioni, maturati durante il periodo di possesso sono soggetti ad un'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Qualora l'investitore di cui ai precedenti punti (i) e (iii) detenga le Obbligazioni in relazione ad un'attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Qualora l'investitore residente in Italia sia (i) una società di capitali ovvero una entità commerciale simile oppure una stabile organizzazione in Italia di una società straniera alla quale le Obbligazioni siano effettivamente correlate e le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, il premio e altro reddito derivante dalle Obbligazioni non saranno soggetti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nella relativa dichiarazione dei redditi dell'Obbligazionista e sono perciò soggetti all'imposta generale italiana delle persone giuridiche (e, in alcune circostanze, in considerazione dello "status" dell'Obbligazionista, anche all'IRAP – ovvero all'imposta regionale sulle attività produttive).

In base al regime corrente previsto dal Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E, i pagamenti degli interessi sulle Obbligazioni corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi di tali fondi immobiliari.

Se l'investitore residente in Italia è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il **Fondo**) ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri redditi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all'imposta sostitutiva

sopra menzionata, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,50%.

Se l'investitore residente in Italia è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono depositate presso un intermediario autorizzato, gli interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato della gestione di portafoglio, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11,00%.

Ai sensi del D. Lgs. 239/1996 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, società fiduciarie, SGR, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanza (ognuno denominato **l'Intermediario Autorizzato**).

Un Intermediario Autorizzato deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente in Italia e (ii) intervenire, in ogni modo, nella riscossione degli interessi o nel trasferimento delle Obbligazioni. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento delle Obbligazioni si intende la cessione delle stesse o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità delle Obbligazioni o un cambiamento dell'Intermediario Autorizzato presso cui le Obbligazioni sono depositate.

Se le Obbligazioni non sono detenute presso un Intermediario Autorizzato, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta dall'entità che paga gli Interessi all'Obbligazionista.

#### *Rimborso Anticipato*

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora le Obbligazioni con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, anche solo parzialmente, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, gli Obbligazionisti residenti in Italia saranno tenuti a pagare un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato, e tale imposta sarà prelevata come ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto delle Obbligazioni.

#### *Obbligazionisti non residenti*

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta in Italia sul pagamento di Interessi o premi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da Obbligazionisti non residenti in Italia, a condizione, qualora le Obbligazioni siano detenute in Italia, gli Obbligazionisti non residenti dichiarino di non essere residenti in Italia ai sensi della normativa fiscale italiana.

#### *Tassazione delle plusvalenze*

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura giuridica dell'investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società di capitali italiana o una entità commerciale simile (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti in Italia alle quali le Obbligazioni siano connesse) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgono un'attività di impresa alla quale le Obbligazioni sono correlate.

Se l'Obbligazionista residente in Italia è una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in connessione con l'esercizio di un'attività d'impresa e con taluni altri soggetti, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette ad imposta sostitutiva a un'aliquota pari al 12,50%. Gli investitori possono compensare le perdite con i guadagni.

In relazione all'applicazione dell'imposta sostitutiva, i contribuenti possono scegliere uno dei tre regimi descritti qui di seguito.

Secondo il cosiddetto "regime della dichiarazione", che è il regime fiscale applicabile alle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, l'imposta sostitutiva sarà applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate in relazione a tutte le vendite o ai rimborsi delle Obbligazioni effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Le persone fisiche residenti in Italia, non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate, sono tenute ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente al saldo delle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate in qualunque dei quattro periodi di imposta successivi.

In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le obbligazioni siano correlate possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o rimborso di Obbligazioni, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato". Questo regime di tassazione separata delle plusvalenze è applicabile a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato sia espressamente e tempestivamente esercitata dall'Obbligazionista, per mezzo di una comunicazione scritta. La banca depositaria è responsabile dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna vendita o rimborso di Obbligazioni (nonché in relazione alle plusvalenze realizzate al momento della revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze. Inoltre, il depositario è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'amministrazione finanziaria, prelevando il corrispondente ammontare dai proventi da accreditare all'Obbligazionista, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'Obbligazionista stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'Obbligazionista non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Eventuali plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia non impegnate in attività di impresa alla quale le Obbligazioni siano correlate che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, comprese le Obbligazioni, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito", sono incluse, anche se non ancora realizzate, nel calcolo della rivalutazione del patrimonio gestito maturata a fine anno, ferma restando l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50%, che deve essere prelevata e versata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito, eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione, possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, in qualsiasi dei quattro anni d'imposta successivi. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'Obbligazionista non è tenuto a indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,50%.

Le plusvalenze realizzate da un Obbligazionista che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di

gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette ad un'imposta sostitutiva dell'11%.

Le plusvalenze realizzate da Obbligazionisti non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che le Obbligazioni (i) siano negoziate su mercati regolamentati oppure (ii) se non negoziate su mercati regolamentati, non siano detenute in Italia.

#### *Imposta sulle donazioni e successioni*

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262, (il **Decreto n. 262**) convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento gratuito, per atto tra vivi o a causa di morte, di qualsiasi attivo di valore (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro valore mobiliare), è sottoposto a tassazione con applicazione delle seguenti aliquote:

- (i) qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea diretta, il 4% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che eccede Euro 1.000.000;
- (ii) qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado o gli affini fino al terzo grado, il 6%, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. La successione in favore di fratelli o sorelle è anch'essa soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni all'aliquota del 6% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 100.000; e
- (iii) a per tutti gli altri casi di successione o donazione si applicherà l'aliquota dell'8% sul valore pieno della successione o della donazione.

#### *Tassa sui contratti di borsa*

L'articolo 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (**Decreto n. 248**) convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 ha abrogato la tassa sui contratti di borsa istituita con Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 435. A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa con decorrenza 31 dicembre 2007, i contratti relativi al trasferimento di valori mobiliari sono soggetti all'imposta di registro nel seguente modo: (i) gli atti pubblici e gli atti autenticati sono soggetti all'imposta di registro fissa pari a € 168; (ii) le scritture private sono soggette all'imposta di registro soltanto in caso di uso o di registrazione volontaria.

#### *Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio*

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/EC (**Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio**), ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti costituiti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati Membri. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), adotteranno un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.

#### *Recepimento in Italia della Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio*

L'Italia ha recepito la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio con il Decreto Legislativo del 18 aprile 2005 n. 84 (**Decreto n. 84**). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che sia rispettata una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a decorrere dal 1 luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale dello Stato estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.

## Appendice

<b>Numero dei Periodi di calcolo degli Interessi</b>	<b>Data di Decorrenza Periodo di Interessi</b>	<b>Data Fine Periodo di Interessi</b>	<b>Data di Valutazione (i)</b>	<b>Data di Determinazione</b>	<b>Date dei Pagamenti degli Interessi</b>
1	30-Giu-10	30-Dic-10	N/A	N/A	30-Dic-10
2	30-Dic-10	30-Giu-11	N/A	N/A	30-Giu-11
3	30-Giu-11	30-Dic-11	16-Dic-11	28-Giu-11	30-Dic-11
4	30-Dic-11	30-Giu-12	18-Giu-12	28-Dic-11	30 Giu 12
5	30-Giu-12	30-Dic-12	17-Dic-12	28-Giu-12	30-Dic-12
6	30-Dic-12	30-Giu-13	17-Giu-13	27-Dic-12	30 Giu-13
7	30-Giu-13	30-Dic-13	16-Dic-13	27-Giu-13	30-Dic-13
8	30-Dic-13	30-Giu-14	16-Giu-14	24-Dic-2013	30-Giu-14
9	30-Giu-14	30-Dic-14	16-Dic-14	26-Giu-14	30-Dic-14
10	30-Dic-14	30-Giu-15	16-Giu-15	24-Dic-14	30-Giu-15